



COMUNE DI
SAN BENEDETTO ULLANO
(Provincia di Cosenza)

ORDINANZA NR. 26 del 14.05.2020

Prot. nr 1395

OGGETTO: Ordinanza sindacale contingibile ed urgente ai sensi dell'art.50 comma 5 del D. Lgs. 267 del 18.08.2000 relativa all'obbligo di interventi per la lotta obbligatoria contro la processionaria del pino e della quercia.-

IL SINDACO

Rilevato che con l'arrivo della stagione primaverile si ripresentano le condizioni favorevoli per la proliferazione e la diffusione di animali infestanti, nella fattispecie la "processionaria del pino" (*traumatocampa pityocampa*), la "processionaria della quercia" (*thaumetopoea processionea*) e l'euprottide (*Euproctis chryorrhoea* – Linnaeus);

Dato atto che, ai sensi dell'art. 1 del D.M. 30.10.2007, la lotta contro la processionaria del pino è obbligatoria su tutto il territorio della Repubblica Italiana, poiché costituisce una minaccia per la produzione o la sopravvivenza di alcune specie arboree e può costituire un rischio per la salute delle persone e degli animali;

Rilevato che le forme larvali di questi insetti infestanti possono avere effetti sanitari negativi sulle persone e sugli animali domestici, in quanto i peli sono fortemente urticanti e pericolosi al contatto, sia cutaneo che delle mucose degli occhi e delle vie respiratorie, soprattutto in soggetti particolarmente sensibili;

Ritenuto, pertanto, necessario intervenire sulla prevenzione e la difesa nei confronti dell'insetto di che trattasi;

Fatto presente che l'Amministrazione Comunale provvederà all'esecuzione degli interventi di lotta relativamente alle aree pubbliche;

Considerata altresì indispensabile la piena collaborazione dei cittadini e la necessità, affinché i trattamenti possano avere efficacia, di interventi anche sulle aree private, a cura e spese dei proprietari;

Ritenuto necessario intervenire per la prevenzione e la tutela della salute pubblica ed, in via cautelativa, emettere idoneo provvedimento;

Visto il D.M. del 30.10.2007;

Visto l'art. 50 e 54 del D. Lgs. 267 del 18.08.2000 e s.m.i.;

Visto l'art.7 bis del D. Lgs. 267/00 s.m.i.;

Vista la L. 241/90 e s.m.i.;

ORDINA

- A tutti i proprietari di terreni incolti o coltivati, di giardini, di aree verdi, di terreni boscati e agli amministratori di condominio, che abbiano in gestione aree verdi private sul territorio comunale,
- **di effettuare**, entro 15 giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza, tutte le opportune verifiche ed ispezioni sugli alberi a dimora nelle loro proprietà, al fine di accertare la presenza dei nidi della Processionaria del Pino (*Traumatocampa pityocampa*), della Processionaria della Quercia (*Thaumetopoea processionea*) e di Euprottide (*Euproctis chrysorrhoea-Linnaeus*); dette verifiche dovranno essere effettuate con maggiore attenzione sulle specie di alberi soggette all'attacco degli infestanti: tutte le specie di pino e di quercia e in particolare il Pino Silvestre (*Pinus sylvestris*), Pino nero (*Pinus Nigra*), Pinostrobo (*Pinus strobus*), per la Processionaria; tutte le specie arboree e in particolare quercia, olmo, carpine, tiglio, salice, castano, robinia e piante da frutto per l'Euprottide.
- **di intervenire immediatamente**, nel caso si riscontrasse la presenza di nidi della processionaria e/o dell'euprottide, con la rimozione e la distruzione degli stessi e con l'attivazione degli interventi di lotta microbiologica e/o chimica secondo le modalità e la tempistica indicate nelle disposizioni vigenti in materia.

AVVISA

1. che le spese degli interventi suddetti sono a totale carico dei proprietari interessati;
2. che è fatto assoluto divieto di depositare rami con nidi di processionaria o di euprottide nel territorio o nelle varie frazioni di rifiuti a circuito comunale o il loro conferimento presso i contenitori per la raccolta del vetro;
3. che le contravvenzioni alle disposizioni della presente ordinanza sindacale saranno applicate ai sensi dell'art. 7 bis del D. Lgs. 267 del 18.08.2000 e s.m.i. e l'ammontare delle sanzioni potrà variare da un minimo di Euro 25,00 (venticinque/00) ad un massimo di Euro 500,00 (cinquecento/00) ;

DEMANDA

alla Polizia Municipale e all' ASP competente - Dip. Prevenzione, di verificare il rispetto della presente ordinanza e di procedere alla stesura del verbale in caso di inadempienza, determinando la relativa sanzione pecuniaria.

DISPONE

Che la presente ordinanza venga pubblicata all'albo pretorio per 90 giorni consecutivi e sul sito Web comunale e venga trasmessa:

- alla Polizia Municipale;
- all'A.S.P. di Cosenza - Servizio Igiene e Sanità Pubblica del Dipartimento di Prevenzione Medica;
- ai Carabinieri di Montalto Uffugo;
- ai Carabinieri Forestali di Montalto Uffugo;

AVVERTE

Che contro questo provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria entro 60 giorni dalla sua pubblicazione ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla medesima data di pubblicazione.

Dalla Residenza Municipale, 14.05.2020

Il Sindaco
Avv. Rosaria Amalia Capparelli



